

Allegato parte integrante

Linee guida per la formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione

**LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI RESPONSABILI E DEGLI
ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

INDICE

PREMESSA	3
A. DESTINATARI DELLE AZIONI FORMATIVE	4
B. NUOVO PERCORSO FORMATIVO PER ASPP E RSPP	5
- Modulo A	
- Modulo B	
- Modulo C	
- Aggiornamento	
- Formazione a Distanza (FAD)	
C. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI	9
- Criteri del processo di valutazione	
- Modalità e strumenti per la valutazione degli apprendimenti	
- Indicazioni metodologiche per la definizione delle prove	
D. CREDITI PROFESSIONALI E FORMATIVI	11
- Crediti per chi già ricopre il ruolo di ASPP e RSPP	
- Crediti formativi per chi ha frequentato i corsi provinciali	
E. DECORRENZA DELL'OBBLIGO FORMATIVO	14
F. CERTIFICAZIONE DI FREQUENZA E GESTIONE ELENCO DEI SOGGETTI FORMATI	15
G. SPERIMENTAZIONE	16
- Organizzazione dei corsi per la sperimentazione	
- Fasi di sviluppo della sperimentazione	

PREMESSA

Il 14 febbraio 2006, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Accordo Stato, Regioni, Province Autonome del 26 gennaio 2006 (d'ora in poi l'Accordo) relativo alla formazione per [gli Addetti e i Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione \(d'ora in poi, rispettivamente, ASPP e RSPP\)](#), ha trovato compimento la previsione del Decreto Legislativo del 23 giugno 2003, n. 195, che delega la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ad individuare gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi di formazione. L'Accordo definisce, in particolare, "Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni", da acquisire, mediante frequenza a "specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative" (art. 2, comma 2, D.Lgs. 195/03).

Le presenti "Linee guida per la formazione dei Responsabili e Addetti del Servizio di prevenzione e Protezione" integrano quanto previsto nell'Accordo con ulteriori criteri generali, organizzativi e di merito, finalizzati ad assicurare uniformità e trasparenza alle azioni formative sviluppate sul territorio provinciale, ponendo una particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- definizione degli standard formativi e definizione delle competenze di ASPP e RSPP;
- definizione delle modalità per la valutazione e la certificazione delle competenze raggiunte da ASPP e RSPP riferite agli standard formativi;
- gestione in fase di prima applicazione dei crediti formativi già in possesso da parte di ASPP e RSPP;
- realizzazione e gestione dell'elenco ASPP e RSPP;
- accreditamento delle strutture formative e/o definizione delle modalità per la concessione della autorizzazione all'avvio dei corsi.

A. DESTINATARI DELLE AZIONI FORMATIVE

I destinatari delle azioni formative sono classificati come segue:

1. **ASPP e RSPP già designati dal datore di lavoro alla data del 14 agosto 2003** e in possesso di esperienze lavorative e/o formative per le quali è previsto un sistema di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi relativamente alla frequenza ai Moduli A e B di seguito descritti al punto B (vedi tabelle A4 e A5 dell'Accordo).

I soggetti previsti in questa categoria con meno di 6 mesi di esperienza alla data del 14 agosto 2003 devono essere in possesso di un Diploma di Istruzione Secondaria Superiore.

Gli ASPP e RSPP in possesso di almeno una delle seguenti lauree triennali sono esonerati dalla frequenza dei Moduli A e B di seguito descritti al punto B:

- Ingegneria della Sicurezza e Protezione,
- Scienze della Sicurezza e Protezione,
- Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

2. **Nuovi ASPP e RSPP** o aspiranti a ricoprire tali ruoli

I soggetti previsti in questa categoria devono essere in possesso di:

- un Diploma di Istruzione Secondaria Superiore
- un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, secondo quanto descritto al successivo punto B, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, che sia siano conclusi con una verifica dell'apprendimento acquisito.

Gli ASPP e RSPP in possesso di almeno una delle seguenti lauree triennali sono esonerati dalla frequenza dei Moduli A e B di seguito descritti al punto B:

- Ingegneria della Sicurezza e Protezione,
- Scienze della Sicurezza e Protezione,
- Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

B. NUOVO PERCORSO FORMATIVO PER ASPP E RSPP

La prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro investe aree di conoscenza interdisciplinari, ma richiede pure competenze di tipo specialistico.

Per questa ragione, ASPP e RSPP devono possedere competenze di base, adeguate ad ogni settore di attività, e competenze specialistiche, inerenti il comparto di attività di destinazione.

Il nuovo percorso formativo per ASPP e RSPP, previsto nell'Accordo Stato, Regioni, Province Autonome del 26 gennaio 2006, è strutturato in tre moduli: A, B e C.

I moduli A e C sono comuni a tutti i settori produttivi, mentre il modulo B è specifico in relazione al comparto di appartenenza.

Modulo A

Il modulo costituisce il corso di base, comune a tutti i settori produttivi, obbligatorio per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La sua durata è di 28 ore, cui deve essere aggiunto il tempo necessario alla verifica finale (indicativamente 1 ora).

E' richiesta la frequenza non inferiore al 90% del monte ore complessivo.

I contenuti sono conformi a quanto indicato nel decreto del Ministro del lavoro del 16 gennaio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997), recante l'individuazione dei contenuti minimi della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con integrazioni specifiche previste nell'accordo.

Il MODULO A è propedeutico agli altri. Il suo superamento consente l'accesso a tutti i percorsi formativi successivi e genera un credito formativo permanente.

Gli obiettivi generali del MODULO A sono:

- *Acquisizione di elementi di conoscenza della normativa in tema di igiene e sicurezza del lavoro, dei criteri e degli strumenti per la ricerca delle leggi, delle norme e delle tecniche riferite a problemi specifici.*
- *Acquisizione di elementi di conoscenza relativi ai soggetti competenti in materia di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori.*
- *Acquisizione di elementi di conoscenza, anche per gli aspetti normativi, relativi ai rischi e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli e ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai contenuti del documento di valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze.*
- *Acquisizione di elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione aziendale.*

Indicazioni operative per la gestione del Modulo:

- effettuare un primo inquadramento normativo, evidenziare la necessità di aggiornamento e di approfondimento, individuare corrette modalità di ricerca delle norme, individuare correttamente le fonti normative e la loro corretta gerarchia;
- affrontare il tema delle funzioni e dei ruoli previsti nei diversi contesti organizzativi alla luce degli attuali cambiamenti nel mondo del lavoro;
- approfondire gli elementi metodologici della valutazione, far acquisire e padroneggiare i principali concetti quali rischio, pericolo, prevenzione, ecc
- definire la classificazione dei rischi come richiamata nel D. LGS 195/03, associare gli specifici riferimenti normativi e procedere ad un loro primo approfondimento in termini generali (specifiche trattazioni in relazione ai contesti sono previste nei moduli B);
- evidenziare adeguatamente gli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori e le specifiche responsabilità

Modulo B

È il modulo di specializzazione, differenziato a seconda dei settori produttivi dove il professionista opera.

La durata varia da 12 a 68 ore, cui va aggiunto il tempo necessario alla verifica finale (indicativamente 3/4 ore), a seconda del macrosettore (ATECO) di riferimento.

E' richiesta la frequenza non inferiore al 90% del monte ore complessivo.

Come il Modulo A, anche il Modulo B è comune alle due figure professionali di RSPP e di ASPP.

Il MODULO B non è propedeutico al MODULO C

Ha validità quinquennale. Pertanto, il credito formativo ottenuto con la frequenza del MODULO B è valido per 5 anni.

Il MODULO B va frequentato per ogni macrosettore per il quale viene nominato un RSPP o ASPP.

Secondo quanto previsto nell'accordo, i contenuti orientativi dei Moduli B sono quelli riportati nelle tabelle dell'Allegato A2 dell'accordo stesso. La definizione quantitativa dei singoli argomenti da trattare è lasciata ai soggetti formatori.

Nella progettazione formativa di dettaglio i corsi dovranno essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Il presente documento, alla sezione G. (Sperimentazione), stabilisce le modalità per la definizione dei contenuti dei MODULI B nell'ambito dei percorsi con certificazione di competenza.

Gli obiettivi generali del MODULO B sono:

- *Acquisizione di conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti*
- *Acquisizione di capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto*
- *Acquisizione di capacità di individuazione di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio*
- *Acquisizione di capacità di individuazione delle diverse lavorazioni del comparto e dei dispositivi di protezione individuali – DPI ritenuti idonei*
- *Acquisizione di capacità di individuazione dei fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria.*

Indicazioni operative

Occorre sviluppare nei partecipanti specifiche competenze applicabili nei propri settori di attività. Le lezioni dovranno quindi avere carattere operativo e fortemente orientato alla risoluzione di problemi, all'analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione.

Avendo previsto un tempo ridotto per l'inquadramento del tema della scelta e della gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), è comunque raccomandata una breve trattazione dell'argomento in relazione ai rischi da loro affrontati.

Durante la trattazione dei rischi, effettuato un breve richiamo normativo e di definizione degli stessi, l'attenzione dovrà essere rivolta alla loro corretta valutazione nei diversi settori, alle diverse misure tecnico, organizzative e procedurali utili al loro contenimento e agli adempimenti previsti in presenza dei rischi stessi.

Va sottolineato che le competenze specialistiche sono innumerevoli, in continua evoluzione e richiedono specifici approfondimenti a livello di sottosettore di appartenenza o di azienda. Pertanto, è fondamentale orientare la didattica sia al "sapere" teorico, sia alle competenze pratiche e operative. Per queste ultime risulta opportuno agire favorendo l'acquisizione di metodologie operative e modelli cognitivi di azione che supportino i soggetti nella loro attività professionale e nella ricerca di nuove soluzioni, nuovi approfondimenti e aggiornamenti specifici.

Durante le lezioni il docente individuerà elementi generali per ciascun comparto di riferimento ed elementi di specificità che dovranno essere considerati e approfonditi dai partecipanti in relazione ai loro bisogni. A tal fine risulta utile l'analisi, prevista in avvio dei corsi, della composizione del gruppo di corsisti nonché il ricorso a discussioni ed approfondimenti congiunti su casi concreti.

A livello generale, il docente dovrà far emergere la complessità dei temi stimolare esigenze di approfondimenti specifici, i ritiene infatti opportuno prevedere anche delle attività di formazione a distanza per effettuare specifici approfondimenti inerenti i sotto settori di appartenenza dei partecipanti. Tale formazione a distanza sarà facoltativa e non compresa nel monte ore del corso. Potrà essere erogata anche al termine delle lezioni d'aula e prevedere momenti di confronto on line con i docenti, forum di discussione e approfondimento, esercitazioni guidate, altro.

Modulo C

È il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.

La durata è di 24 ore, cui va aggiunto il tempo necessario per la verifica finale (indicativamente ¾ ore).

E' richiesta la frequenza non inferiore al 90% del monte ore complessivo.

Il MODULO C vale per tutti i macrosettori e costituisce credito formativo permanente.

L'obiettivo del Modulo C è quello di sviluppare capacità gestionali e relazionali e di fornire elementi di conoscenza su:

- *sistemi di gestione della sicurezza*
- *organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione*
- *dinamiche delle relazioni e delle comunicazioni*
- *fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici*
- *progettazione e gestione dei processi formativi aziendali*

Indicazioni operative

Occorre stimolare nei partecipanti specifiche competenze relazionali e gestionali. I docenti, oltre a fornire utili indicazioni di carattere organizzativo e gestionale, stimoleranno momenti di confronto sulle tematiche oggetto del corso, sulla individuazione dei diversi ruoli e delle modalità relazionali connesse, sui diversi possibili modi di fronteggiamento dei situazioni critiche.

Dato il numero esiguo di ore in relazione alla potenziale ampiezza dei temi affrontati, di seguito si definiscono degli obiettivi minimi operativi:

- focalizzazione degli aspetti relativi alla pianificazione e gestione in azienda, con attenzione particolare al controllo del rispetto delle misure di prevenzione
- maturazione della consapevolezza delle diverse forme di comunicazione, compresa quella scritta e formale, nonché della relazione ruolo/comunicazione
- identificazione di potenziali situazioni a rischio ergonomico e di spunti di prevenzione
- comprensione del significato di rischio psicosociale e precisazione dei relativi elementi organizzativi
- sviluppo della capacità di adattamento dei piani formativi al contesto di riferimento ed ai bisogni emergenti

Si consiglia il ricorso all'uso di simulazioni e, data la complessità e a volte indeterminatezza e "innovatività" dei temi, il confronto fra esperienze diverse di partecipanti e relatori, con attenzione all'applicabilità di quanto affrontato nelle realtà di provenienza dei partecipanti.

Aggiornamento

Per gli ASSP ed i RSPP sono previsti corsi di aggiornamento, realizzabili anche mediante la formazione a distanza (FAD), riferiti al settore produttivo di riferimento e orientati verso le innovazioni tecniche/organizzative nel campo delle misure di prevenzione ed all'aggiornamento normativo.

Per i RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3-4-5 e 7 (indicati nell'Accordo) l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 60 ore complessive, anche nel caso in cui l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Per i RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1-2-6-8 e 9 (indicati nell'accordo) l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori.

Nel caso in cui la funzione di RSPP sia esercitata nell'ambito di macrosettori appartenenti ai raggruppamenti su indicati, l'aggiornamento è da intendersi pari a 100 ore complessive come somma delle due aree.

Per gli ASSP la durata è di 28 ore modulabili nell'arco del quinquennio (in media 6 ore ogni anno) per tutti i settori di attività

Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito liberamente nel quinquennio.

Analogamente a quanto previsto nei corsi base è richiesta la frequenza non inferiore al 90% del monte ore complessivo e una verifica degli apprendimenti nelle modalità ritenute opportune in relazione alla tipologia di aggiornamento

La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data di conclusione del Modulo B. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.

Per gli esonerati tale decorrenza parte dal 14.02.2007

Formazione a Distanza (FAD)

Il ricorso alla formazione a distanza può avvenire per un massimo del 30% del totale ad integrazione dell'offerta formativa provinciale o per un massimo del 70% del totale per elementi specialistici non presenti nell'offerta provinciale. I soggetti formatori che intendono ricorrere all'erogazione delle attività formative con FAD devono garantire corrette modalità di identificazione dei partecipanti e di valutazione degli apprendimenti. In particolare andranno definite ed esplicitate:

- le caratteristiche del supporto tecnico;
- la disponibilità di personale tecnico e di formatori FAD (docenti, tutor, altro);
- gli strumenti (bacheche, forum, chat, aula virtuale ecc.) e le modalità (sincrona, asincrona, ecc.) di interazioni on line previste:
 - interazione con il docente o tutor del corso,
 - interazione con altri corsisti;
- gli strumenti per la tracciabilità delle attività del singolo partecipante;
- la modalità di verifica degli apprendimenti.

L'Agenzia del Lavoro, in accordo con gli enti bilaterali e gli organismi paritetici ed in concorso con l'U.O.P.S.A.L. dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, definisce le condizioni operative affinché il ricorso alla FAD possa essere riconosciuto.

C. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

L'Accordo prevede le seguenti modalità di valutazione degli apprendimenti, suddivise e disciplinate partitamente per ciascun modulo:

- **MODULO A**
Test di accertamento delle conoscenze acquisite al termine del percorso formativo
- **MODULO B**
 - prove intermedie a mezzo test e/o soluzioni di casi
 - verifica finale composta da
 - una simulazione per verificare le competenze tecnico professionali in situazione lavorativa
 - un Colloquio o test (alternativi tra loro) circa le competenze cognitive relative alla normativa vigente
- **MODULO C**
 - verifiche intermedie tramite test e/o metodologie di problem solving
 - verifica finale tramite colloquio finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali.

Criteria del processo di valutazione

Il processo di valutazione degli apprendimenti si dovrà svolgere, con distinti obiettivi, durante tutte le fasi di formazione di ASPP e RSPP:

In fase iniziale l'obiettivo è quello di

- stabilire per ogni partecipante quali sono le sue cognizioni alla partenza;
- decidere quali dovranno essere gli apprendimenti nei termini di conoscenze, capacità, atteggiamenti, e comportamenti al termine del corso.

In itinere, l'obiettivo è quello di monitorare il livello di apprendimento con lo scopo di riadattare gli interventi durante la fase di erogazione della formazione. Si tenga presente, però, che i questionari, oltre ad essere utili strumenti per le indagini e la verifica dell'apprendimento, costituiscono una tecnica utile per l'integrazione della lezione nonché per le esercitazioni in piccoli gruppi di apprendimento.

Si consiglia pertanto di svolgere le prove in itinere durante la lezione, garantendo tempi adeguati di discussione e approfondimento utili al partecipante per ridefinire alcuni concetti poco chiari.

Al termine delle attività l'obiettivo è quello di valutare gli apprendimenti conseguiti ed il risultato risultato ottenuto

Modalità e strumenti per la valutazione degli apprendimenti

- 1) All'inizio di ogni percorso dovrà essere effettuata una verifica delle competenze/conoscenze in ingresso. Tale tecnica dovrà mirare a stimolare l'attenzione del partecipante e a fornire indicazioni sul livello di conoscenze del gruppo e sui possibili miglioramenti finali.
Le prove possono essere simili a quelle usate in fase finale e/o le stesse di quelle usate in itinere e debbono comprendere tutti gli argomenti del corso.
- 2) Al termine del MODULO A dovrà essere effettuata la prova scritta mediante test e/o altre modalità (esempio immagini in cui individuare situazioni di potenziale pericolo).
Nella definizione del test vanno seguite alcune indicazioni metodologiche che riportiamo al paragrafo successivo.
- 3) Il MODULO B presenta caratteristiche professionalizzanti. Le prove dovranno mirare a verificare sia le conoscenze dei partecipanti sulla normativa, sia la loro capacità di azione in contesto operativo.
Nel primo caso si ipotizza il ricorso a test scritti a risposta multipla su elementi normativi.
Nel secondo caso si prevede il ricorso a prove nelle quali si chieda al candidato di provare a risolvere situazioni concrete alla luce delle nozioni apprese in aula. Utili allo scopo possono essere le analisi di casi (es. analisi delle cause di infortunio e individuazioni di azioni di miglioramento) o di micro casi (situazioni specifiche molto limitate che richiedono una decisione).

Potranno essere sottoposte al candidato situazioni plurime di rischio. Per quanto riguarda le verifiche intermedie, le prove possono essere le stesse utilizzate a fini didattici (simulazioni, lavori di gruppo). Di esse il docente fornirà copia con le eventuali note sui risultati ottenuti. Si potranno aggiungere brevi test.

- 4) Il MODULO C mira a sviluppare competenze organizzative, relazionali e di gestione delle risorse umane. L'obiettivo è sviluppare capacità inerenti il "saper essere". Si ritiene opportuno effettuare colloqui o lavori di gruppo sui seguenti temi: possibili scelte organizzative in presenza di rischio, capacità di muoversi in contesti relazionali complessi, caratteristiche legate allo stile di relazione, gestione del conflitto.

Indicazioni metodologiche per la definizione delle prove

Prove scritte – criteri generali

I docenti possono definire diverse forme di valutazione purchè vengano mantenuti i seguenti criteri

- Coerenza con gli obiettivi
- Mappatura (complessivamente fra le varie prove) dell'intera gamma dei contenuti oggetto del corso
- Limitata ambiguità e interpretazioni personali
- Fornitura di chiave di correzione delle prove

Per ogni prova definita dal corpo docente dovranno essere consegnati

- il testo della prova e le schede per lo svolgimento della prova stessa
- evidenza delle conoscenze e competenze valutate
- la griglia di correzione

Criteri per la formulazione delle domande nei test a risposta chiusa

Si deve:

- elaborare almeno un quesito per ogni obiettivo di apprendimento
- elaborare quesiti coerenti con gli obiettivi
- preferire più domande specifiche a poche generiche;
- formulare i quesiti in modo chiaro, lineare, senza ambiguità e facili fraintendimenti

Criteri per la formulazione delle risposte nei test a risposta chiusa

Si deve

- distribuire a caso il posto della risposta esatta (la voce "non so" sempre in ultima posizione)
- le risposte giuste devono essere stabilite con precisione e chiarezza, motivate e commentate nei confronti di quelle non corrette
- le risposte errate devono essere sicuramente errate

Criteri per la formulazione delle domande nelle altre prove

È necessario prevedere (soprattutto nel modulo B) l'utilizzo di prove che permettano di valutare la capacità di azione dei partecipanti.

Dovranno essere individuate possibili situazioni tipiche che richiedono, per essere risolte, l'applicazione di una o più conoscenze. Sarà quindi valutato se il candidato è capace di individuare la conoscenza cui fare ricorso e di utilizzarla in funzione del risultato.

Nell'individuazione delle situazioni tipiche da sottoporre ai candidati vanno privilegiate le situazioni che richiedono, per poter essere risolte, il ricorso a più conoscenze e che presentano una pluralità di rischi.

Andranno predisposti:

- documentazione relativa al caso da analizzare,
- schede prestampate da compilare- Criteri per la valutazione delle prove

Colloqui/lavori di gruppo

I colloqui devono mirare a far emergere le conoscenze teoriche, ma anche le loro possibili applicazioni concrete nelle diverse situazioni organizzative e relazionali prospettate.

Oltre alla valutazione effettuata vanno registrate le aree pertinenti alla valutazione.

D. CREDITI PROFESSIONALI E FORMATIVI

In conformità con quanto previsto nell'Accordo, sono riconosciuti, secondo le previsioni di seguito riportate, i crediti formativi e professionali maturati da coloro che già ricoprono il ruolo di RSPP o ASPP o che abbiano svolto una formazione specifica.

Crediti per chi già ricopre il ruolo di ASPP e RSPP

Alle categorie di ASPP e RSPP sotto riportate sono riconosciuti i crediti per ciascuna previsti:

1. RSPP o ASPP con esperienza lavorativa pregressa di almeno tre anni

Appartengono a questa categoria, precisamente, coloro che

- sono in possesso di esperienza lavorativa pregressa di almeno 3 anni, maturata al 14 febbraio 2006,
- sono stati insigniti dell'incarico alla data del 14 febbraio 2003
- hanno ricoperto l'incarico alla data del 13 agosto 2003
- hanno mantenuto l'incarico alla data del 14 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell'accordo
- sono privi di vincoli rispetto al titolo di studio

Credito riconosciuto: esonero dal MODULO A e dal MODULO B relativi al macrosettore corrispondente all'attività per la quale si svolge l'incarico.

Per questa categoria è previsto l'obbligo di aggiornamento immediato che decorre a partire dal 14 febbraio 2007 e dovrà concludersi entro il 13 febbraio 2012. Una parte dell'aggiornamento (il 20%) dovrà essere svolta entro il primo anno, ovvero entro il 14 febbraio 2008.

Per i soli RSPP è previsto l'obbligo di frequenza del MODULO C (comma 4 dell'art. 8 bis della 626/94).

2. RSPP o ASPP con esperienza lavorativa pregressa inferiore ai 3 anni e maggiore di 6 mesi

Appartengono a questa categoria, precisamente, coloro che

- sono in possesso di esperienza lavorativa pregressa inferiore ai 3 anni e maggiore di 6 mesi, maturata al 14 febbraio 2006
- sono stati insigniti dell'incarico alla data del 14 febbraio 2003
- hanno ricoperto l'incarico alla data del 13 agosto 2003
- hanno mantenuto l'incarico alla data del 14 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell'accordo
- siano privi di vincoli rispetto al titolo di studio

Credito riconosciuto: esonero dal MODULO A

Va frequentato per intero il MODULO B relativo al macrosettore di appartenenza o ai macrosettori di appartenenza nel caso di incarico in più settori produttivi.

Per i soli RSPP è previsto l'obbligo di frequenza del MODULO C (comma 4 dell'art. 8 bis della 626/94).

3. RSPP o ASPP con anzianità inferiore ai sei mesi

Appartengono a questa categoria, precisamente, coloro che

- hanno avuto l'incarico da meno di 6 mesi, calcolati al 14 febbraio 2006 o nomina successiva al 14 febbraio 2003 o siano di nuova nomina
- sono in possesso di diploma di Istruzione Secondaria Superiore
- sono in possesso di attestazione dell'avvenuta formazione di cui ai contenuti minimi previsti all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 (la formazione per datori di lavoro che intendono ricoprire direttamente il ruolo di RSPP – durata minima 16 ore).

Credito riconosciuto: esonero dal MODULO A

Va frequentato per intero il MODULO B relativo al macrosettore di appartenenza o ai macrosettori di appartenenza nel caso di incarico in più settori produttivi.

Per i soli RSPP, secondo quanto previsto all'articolo 8-bis, comma 4, del d.lgs n. 626/1994, è previsto l'obbligo di frequenza al MODULO C.

4. RSPP o ASPP possessori di lauree triennali

Coloro che sono in possesso delle lauree triennali elencate al comma 6 del d.lgs. 195/03 ("Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro") sono esonerati solo dalla frequenza dei MODULI A e B.

Per i soli RSPP è previsto l'obbligo di frequenza al MODULO C (comma 4 dell'art. 8 bis della 626/94).

Crediti formativi per chi ha frequentato i corsi provinciali

Oltre ai crediti formativi e professionali rivolti a coloro che già ricoprono il ruolo di RSPP o ASPP o che abbiano svolto una formazione specifica, previsti esplicitamente dall'Accordo, vengono riconosciuti i seguenti crediti derivanti dalla frequenza di attività formative erogate in provincia di Trento:

1. Corsi per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Ai partecipanti ai corsi per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, della durata di almeno 16 ore, organizzati e gestiti dall'Agenzia del Lavoro e svolti prima del 14.02.2006, viene riconosciuto un credito formativo con esonero dalla frequenza del Modulo A, in quanto i contenuti sviluppati risultano conformi all'art. 3 del decreto del Ministero del lavoro del 16 gennaio 1997 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 27 del 3 febbraio 1997).

Per i corsi realizzati conformemente allo standard definito sul territorio provinciale, ma non gestiti dall'Agenzia del Lavoro e svolti prima del 14 febbraio 2006, il partecipante al corso, per ottenere il credito formativo per l'esonero dalla frequenza del Modulo A, deve produrre una dichiarazione di conformità dei contenuti del corso frequentato rispetto a quanto previsto all'art. 3 del decreto del Ministero del lavoro del 16 gennaio 1997. Nella dichiarazione devono essere riportate le ore complessive del corso e le ore effettivamente frequentate.

La dichiarazione è rilasciata dal soggetto formatore che ha realizzato l'iniziativa.

2. Corsi per coordinatori della sicurezza (D.Lgs. 494/96)

MODULO A

Ai partecipanti ai corsi per coordinatori della sicurezza, organizzati ai sensi dell'art. 10 o del comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. 494/96 della durata di 120 o 60 ore, gestiti dall'Agenzia del Lavoro o dalla Provincia Autonoma di Trento, viene riconosciuto un credito formativo con esonero dalla frequenza del Modulo A. In questo caso i contenuti sviluppati si considerano conformi a quanto previsto all'art. 3 del decreto del Ministero del lavoro del 16 gennaio 1997 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 27 del 3 febbraio 1997).

Per i corsi realizzati conformemente allo standard definito sul territorio provinciale, ma non gestiti dalla Provincia Autonoma di Trento o dall'Agenzia del Lavoro, il partecipante al corso, per ottenere il credito formativo per l'esonero dalla frequenza del Modulo A deve produrre una dichiarazione di conformità dei contenuti del corso frequentato rispetto a quanto previsto all'art. 3 del decreto del Ministero del lavoro del 16 gennaio 1997. Nella dichiarazione devono essere anche riportate le ore complessive del corso e le ore effettivamente frequentate..

La dichiarazione è rilasciata dal soggetto formatore che ha realizzato l'iniziativa.

MODULO B

Su richiesta dell'interessato, è possibile riconoscere ai partecipanti ai corsi per coordinatori della sicurezza, organizzati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 494/96, della durata 120 ore e gestiti dall'Agenzia del Lavoro o dalla Provincia Autonoma di Trento, il credito per il Modulo B, limitatamente al macrosettore 3. In questo caso i contenuti sviluppati si considerano conformi a quelli previsti nel macrosettore di attività B3 come individuato nella tabella dell'Allegato A2 dell'Accordo.

Il credito può essere riconosciuto previa frequenza di uno specifico modulo di aggiornamento della durata di 16 ore e previo superamento di una verifica di apprendimento definita congiuntamente dall'Agenzia del Lavoro e dall'UOPSAL.

In caso di partecipazione a corsi realizzati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 494/96 della durata di 120 ore, ma non gestiti dalla Provincia Autonoma di Trento o dall'Agenzia del Lavoro, l'interessato, per ottenere il credito formativo per l'esonero dalla frequenza del Modulo B, deve comprovare l'avvenuta frequenza ad uno specifico modulo di aggiornamento della durata di 16 ore, deve aver superato la verifica di apprendimento definita congiuntamente dall'Agenzia del Lavoro e dall'UOPSAL e deve produrre una dichiarazione di conformità dei contenuti del corso frequentato a quelli previsti nel macrosettore di attività B3 come individuato nella tabella dell'Allegato A2 dell'Accordo. Nella dichiarazione devono essere riportate le ore complessive del corso e le ore effettivamente frequentate.

La dichiarazione è rilasciata dal soggetto formatore che ha realizzato l'iniziativa.

3. Corsi di aggiornamento e specializzazione.

Ai partecipanti ai corsi di aggiornamento e specializzazione realizzati dopo il 13 agosto 2003, gestiti dall'Agenzia del Lavoro o dalla Provincia Autonoma di Trento, vengono riconosciuti crediti formativi con esonero dalla frequenza limitatamente al numero di ore di corso effettivamente frequentate.

Per completare il proprio monte ore, è comunque necessaria la frequenza ad almeno 16 ore di formazione distribuite nel quinquennio.

4. Corsi di formazione inerenti il D.Lgs. 195/03.

Conformemente a quanto previsto nel Punto 2.6 ("Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi") delle Linee interpretative condivise dell'Accordo, sono riconosciute le attività formative svolte prima della pubblicazione

dell'Accordo o del presente atto di recepimento. Il riconoscimento presuppone che le attività formative siano state erogate da soggetti formatori in possesso, al momento dell'erogazione del corso, dei requisiti previsti dall'Accordo e che possano dimostrare di aver rispettato tutti i contenuti e tutti i requisiti organizzativi (ore, materie, metodologie di insegnamento/apprendimento, verifiche intermedie e finali, ecc) previsti dalla normativa e dagli accordi vigenti al momento della verifica.

E. DECORRENZA DELL'OBBLIGO FORMATIVO

Con l'espressione "attivazione dei percorsi formativi" si intende il momento del completamento di tutte le procedure necessarie all'avvio dell'intervento formativo. Da tale momento deve considerarsi in vigore, per i soggetti che aspirino a svolgere funzioni di ASPP e RSPP, l'obbligo di frequenza ai percorsi formativi

Alla data del 14 febbraio 2007 risultavano completate tutte le procedure necessarie all'avvio dei percorsi formativi.

A decorrere dalla medesima data è dunque richiesta la frequenza ai percorsi formativi previsti dal presente documento (MODULI A, B e C) ed il conseguimento della relativa certificazione, quale onere allo svolgimento degli incarichi di RSPP o ASPP.

F. CERTIFICAZIONE DI FREQUENZA E GESTIONE ELENCO DEI SOGGETTI FORMATI

La certificazione di frequenza alle attività formative cofinanziate o autorizzate dalla Provincia Autonoma di Trento avviene a cura dei soggetti formatori, su modello dell'Agenzia del Lavoro. A quest'ultima i soggetti formatori devono trasmettere il verbale della prova di valutazione finale del corso con l'indicazione dei seguenti elementi essenziali:

- Normativa assunta a riferimento, in attuazione di quanto previsto dal d. lgs. n. 195/03
- Modulo di riferimento con relativo monte ore (per il Modulo B specifica del Macrosettore)
- Periodo di svolgimento del corso
- Soggetto formatore
- Dati anagrafici del corsista
- Firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato.

La certificazione di frequenza alle attività formative sviluppate sul territorio provinciale può essere rilasciata anche dai soggetti formatori elencati all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 195/03 e al punto 4.1.1 dell'Accordo. Gli stessi devono trasmettere all'Agenzia del Lavoro il verbale della valutazione finale.

I dati relativi ai soggetti formati sono contenuti in apposito elenco e sono gestiti mediante specifico "data base". La gestione dell'elenco, a cura dell'Agenzia del Lavoro, è ispirata ai seguenti indirizzi:

- a) deve essere garantita la "tracciabilità" dei percorsi formativi e dei corsi di aggiornamento realizzati sul territorio provinciale;
- b) devono essere fornite ai soggetti formati le informazioni relative alle proposte formative e di aggiornamento necessarie a mantenere la qualifica, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 195/03;
- c) deve essere monitorato il mantenimento del possesso dei requisiti professionali relativamente alla formazione svolta.

All'elenco possono iscriversi, ai fini di quanto previsto ai punti b) e c) sopraindicati, anche ASPP e RSPP che siano stati formati al di fuori del territorio provinciale.

L'elenco dei soggetti formati raccoglie i nominativi anche dei Rappresentanti dei Lavori per la Sicurezza.

G. SPERIMENTAZIONE

Il punto 2. (*Sperimentazione*) del Provvedimento emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 ottobre 2006, recante il repertorio n. 2635 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 07 dicembre 2006, evidenzia:

- l'auspicio che le Regioni e le Province autonome sperimentino modalità di definizione delle competenze e dei relativi standard formativi a partire dai contenuti dei moduli A, B, e C definiti, raccordabili con la sperimentazione nazionale in tale settore
- l'opportunità di condividere le modalità di valutazione nelle varie fasi del processo formativo, in linea con quanto previsto al punto 2.3 del documento
- la proposta di avviare una sperimentazione annuale con condivisione a livello nazionale degli standard formativi individuati

Per quanto previsto, i soggetti autorizzati ad avviare sperimentazioni sono le Regioni e le Province autonome. I soggetti formatori, qualora interessati, possono preventivamente chiedere autorizzazione all'Agenzia del Lavoro per l'avvio di un progetto sperimentale diverso da quello di seguito illustrato. A tal fine gli stessi devono presentare un progetto di sperimentazione che dettagli:

- gli obiettivi ed i contenuti della sperimentazione
- il modello e la logica progettuale
- l'articolazione delle attività ed il programma sperimentale dettagliato
- le metodologie e gli strumenti individuati
- i destinatari della progettazione
- il team di progetto, evidenziandone le specifiche esperienze tecniche e metodologiche
- le partnership attivate
- il metodo di verifica degli esiti della sperimentazione
- le ricadute attese in termini di valore aggiunto rispetto al modello in fase di attuazione


All'Agenzia del Lavoro spetta il monitoraggio dei progetti sperimentali.

L'obiettivo della sperimentazione coincide con il collaudo dell'impianto formativo definito nell'Accordo. Si intende pure promuovere la strutturazione dei percorsi formativi relativi ai moduli B in unità formative capitalizzabili, onde attivare unità formative trasversali a più macrosettori.

Relativamente alle unità formative trasversali saranno definiti gli standard minimi di competenze spendibili nei diversi macro settori di appartenenza. La maturazione degli stessi sarà verificata e certificata da apposita commissione d'esame nominata in accordo dall'Agenzia del lavoro e dall'UOPSAL. Le certificazioni acquisite potranno costituire credito per la frequenza di ulteriori moduli B relativi ad altri macrosettori di attività

Organizzazione dei corsi per la sperimentazione

Il modello formativo approvato con provvedimento del 26 gennaio 2006 risulta strutturato come segue:



I macro settori di attività, individuati in conformità della classificazione ATECO, sono caratterizzati da situazioni omogenee di rischio o comunque simili. La loro previsione e definizione risponde all'obiettivo di promuovere il riconoscimento di competenze trasversali a più settori produttivi. Il modulo B prevede, per ciascun macro settore, diversi percorsi di specializzazione.

Coloro che operano o intendono operare in più un macro settori devono partecipare a tutti i percorsi formativi previsti per ciascuno di essi.

Quadro sintetico CORSI RSPP e ASPP

Classificazione Macro-Settori di attività
1 Agricoltura
2 Pesca
3 Estrazione minerali Altre industrie estrattive Costruzioni
Industrie Alimentari ecc. Tessili, Abbigliamento Conciarie, Cuoio Legno Carta, editoria, stampa Minerali non metalliferi
4 Produzione e Lavorazione metalli Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici Autoveicoli Mobili Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua Smaltimento rifiuti
Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari
5 Industria chimica, Fibre Gomma, Plastica
6 Commercio ingrosso e dettaglio - Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni
7 Sanità - Servizi sociali
8 Pubblica Amm.ne Istruzione
Alberghi, Ristoranti Assicurazioni Immobiliari, Informatica
9 Ass.ni ricreative, culturali, sportive Servizi domestici Organizz. Extraterrit.

Fasi di sviluppo della sperimentazione

Alla luce del modello sopra esposto e degli obiettivi fissati, lo sviluppo della sperimentazione risulta articolato nelle fasi di seguito elencate e successivamente descritte in dettaglio:

- a. Analisi e descrizione della figura professionale**
- b. Definizione della struttura dei percorsi formativi e delle modalità di certificazione delle competenze**
- c. Verifica dei risultati della sperimentazione**

Alla sperimentazione possono partecipare, nel rispetto di quanto indicato nelle presenti linee guida e previa autorizzazione della Provincia Autonoma di Trento, gli enti formatori richiedenti.

a. Analisi e descrizione della figura professionale

I compiti di RSPP presuppongono il possesso di attitudini e capacità di direzione di gruppi (S.P.P.) che collaborano con il datore di Lavoro all'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro nell'azienda, proteggendo la salute dei lavoratori, aumentando il loro benessere fisico, psichico e sociale, riducendo od eliminando l'esposizione ai rischi di danni alla salute.

Fra i principali compiti inerenti il ruolo professionale in oggetto si possono citare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'individuazione e la valutazione dei fattori di rischio
- l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente
- la proposta del programma di prevenzione
- la proposta di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- la proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- la diffusione di informazioni ai lavoratori sui rischi, generali per l'azienda e specifici per il singolo, sulle norme di sicurezza previste, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulle procedure di pronto soccorso, di lotta antincendio
- il contributo all'attuazione di un programma formativo, sufficiente e adeguato, in materia di sicurezza e di salute con riferimento al posto di lavoro e alle mansioni, di ciascun lavoratore.
- consulenza al datore di lavoro nella attuazione degli interventi programmati per il contenimento dei rischi
- verifica sulle misure di prevenzione e protezione adottate e sull'informazione

La definizione del modello formativo provinciale dovrà tenere conto, oltre che dei requisiti generali della figura professionale, anche delle caratteristiche e delle esigenze presenti nelle diverse realtà aziendali, in rapporto ai rischi ivi presenti.

Per effetto della formazione irrogata, le attività e i compiti del RSPP dovranno potersi integrare con quelli propri del datore di lavoro e del RLS, nonché del medico competente.

I RSPP dovranno saper coniugare qualità tipicamente manageriali (capacità di comunicare, informare-formare promuovendo lo sviluppo delle competenze, di gestire risorse, di prendere decisioni, di fronteggiare efficacemente gli imprevisti, ecc.) con buone capacità metodologiche, progettuali, diagnostiche e decisionali in materia di valutazione dei rischi. Dovranno inoltre possedere conoscenze sia giuridiche che tecnico-scientifiche specifiche (sistemi di prevenzione, costruzione piani e programmi d'intervento, costruzione di strumenti, schede ed altro di analisi e verifica).

In base agli elementi indicati, saranno definiti per gli RSPP i relativi profili professionali, uno per ciascun macrosettore. A tale scopo saranno valorizzate le ricerche effettuate dall'ISPESL sul ruolo professionale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e sulle conoscenze/competenze necessarie per ricoprire tale figura.

b. Definizione della struttura dei percorsi formativi e delle modalità di certificazione delle competenze

L'impianto formativo dovrà prevedere l'aggregazione tra i macro settori 4, 5, 7 nonché tra i macro settori 6 e 8.

Il gruppo di lavoro istituito con delibera della Giunta Provinciale definirà la struttura dei corsi di formazione in termini di ore e competenze/obiettivo, standard minimi certificabili, tipologia di credito (totale o parziale) e competenze specifiche di ciascun macrosettore.

I crediti formativi potranno essere acquisiti frequentando il percorso relativo ai macrosettori 4 o 5 o 7 o 3. Nessun credito è acquisibile frequentando i macro settori 6, 8, 9.

Acquisiti i crediti, i partecipanti ai corsi potranno accedere al percorso formativo successivo, partecipando solo alle unità formative (dei percorsi formativi erogati da enti che hanno aderito al presente modello) che prevedono l'acquisizione delle competenze mancanti al profilo definito per lo specifico macrosettore.

Al termine del percorso formativo i partecipanti sosterranno una prova finale gestita da una commissione costituita dall'Agenzia del lavoro e composta da

- un funzionario dell'Agenzia del lavoro, in qualità di garante delle procedure di certificazione
- un responsabile dell'ente gestore o suo incaricato, con compiti di organizzazione e gestione operativa delle prove
- due esperti individuati in modo che le loro specifiche competenze possano coprire la gamma di competenze certificabili, di cui:
 - uno scelto di comune accordo fra UOPSAI e Agenzia del Lavoro (non coinvolto nell'erogazione corsi)
 - uno scelto fra il corpo docente.

La commissione d'esame verificherà i requisiti di accesso all'esame, definirà le prove ed il loro calendario, formulerà gli esiti, effettuerà la stesura dei verbali d'esame, che saranno archiviati presso l'Agenzia del Lavoro.

Le prove di esame saranno composte da

- un test a risposta multipla atto a verificare le conoscenze necessarie;
- una prova pratica atta a verificare il possesso delle competenze certificabili e le competenze di settore
- Eventuale colloquio.

Per la definizione delle prove si rimanda alle indicazioni sopra indicate.

Al termine delle prove si prevede una valutazione di esito positivo o negativo per ciascun candidato riguardo il corpus di competenze certificabili. Non si prevede il rilascio di crediti parziali.

Verrà rilasciato dall'Agenzia del Lavoro un certificato contenente l'esito finale e la descrizione delle competenze acquisite. Tale documento avrà validità di 5 anni. Eventuali durate superiori, saranno oggetto di specifica comunicazione individuale a tutti i possessori di certificazione.

In caso di iscrizione ad un nuovo corso per il quale la certificazione in possesso del candidato possa fungere da credito, l'ente gestore del corso verificherà competenze e crediti e definirà il percorso previsto per il candidato e sul quale verrà calcolata la percentuale massima prevista di assenze.

E' compito degli enti gestori definire il percorso formativo necessario a completare la formazione nel macrosettore individuato dal candidato e corrispondente al corso prescelto.

c. Verifica dei risultati della sperimentazione

Durante lo svolgimento della sperimentazione l'Agenzia del lavoro effettuerà il monitoraggio costante delle attività al fine di verificare la correttezza delle procedure, risolvere eventuali esigenze non previste e criticità, fornire supporto agli enti formatori per la definizione dei programmi e dei percorsi parziali dei candidati, raccogliere elementi utili alla valutazione finale delle azioni intraprese.

Al termine della prima fase di sperimentazione (14 febbraio 2008) verrà effettuata una verifica volta a:

- analizzare eventuali criticità di sistema emerse in fase di sperimentazione e di monitoraggio;
- verificare la possibilità di individuazione di un modulo B propedeutico a tutti i moduli B di settore;
- validare l'impianto formativo;
- valutare l'opportunità di trasferimento di alcuni elementi di sistema ad altre tipologie di corsi.